



COMUNE DI CELLINO SAN MARCO

REGOLAMENTO **Per la realizzazione di** **impianti alimentati** **da fonti rinnovabili** **(Fotovoltaico, Eolico, Biomassa, ecc.)**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE
N. 06 DEL 31/03/2009

MODIFICATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE
N. 31 DEL 12/10/2009

MODIFICATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE
N. 15 DEL 06/05/2010

ART. 1

FINALITÀ ED OGGETTO DEL REGOLAMENTO COMUNALE

1. Il territorio del comune è vocato prevalentemente all'agricoltura, intesa, tanto come "piccola agricoltura per autoconsumo" a conduzione familiare, quanto come "imprenditoria agricola" capace di attrarre consistenti investimenti, quanto ancora come attività di "agriturismo" e di "turismo locale.

Lo stesso risulta essere caratterizzato da tradizionali e pregiate coltivazioni autoctone rappresentate dagli uliveti (L.R. n.14 dello 04.06.2007) e dai vigneti – per quest'ultimi il Comune ricade, come comprensorio, nell'area del Parco del Negramaro. Da qui la necessità di disciplinare l'insediamento degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, tanto da soddisfare la necessità di incentivare e spronare la realizzazione di nuovi impianti ed al contempo tutelare lo sviluppo economico e sociale dell'agricoltura e dei sistemi agroalimentari (da sempre punto di forza del nostro territorio) quanto per salvaguardare le biodiversità non alterando l'ecosistema territoriale.

2. Le zone destinate ad uso agricolo, compatibilmente con le disposizioni nazionali e regionali in materia di ubicazione di impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, (D.Lgs n. 387/2003, Legge Regionale 21.10.2008 n. 31 ecc.), potranno essere altresì destinate alla realizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili di potenza, comprese le opere connesse e le relative infrastrutture indispensabili alla loro costruzione ed esercizio.

ART. 2

DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a. **Fonti energetiche rinnovabili o fonti rinnovabili:** le fonti energetiche non fossili (eolica, solare, maremotrice, biomasse ecc.);
- b. **Impianto fotovoltaico:** impianto costituito dall'insieme dei dispositivi atti a trasformare l'energia solare in energia elettrica, comprensivi dell'area di occupazione della cella fotovoltaica e delle opere connesse;
- c. **Impianto eolico:** impianto costituito dall'insieme dei dispositivi atti a trasformare l'energia eolica in energia elettrica, comprensivi dell'area di occupazione dei basamenti delle torri e delle opere connesse;
- d. **Impianto alimentato a biomassa:** impianto costituito dall'insieme dei dispositivi atti a trasformare l'energia prodotta dalle biomasse (parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall'agricoltura, dalla selvicoltura, dalle industrie connesse ecc.) comprensivi dell'area di occupazione dell'impianto e delle opere connesse;
- e. **Altri impianti:** tutti gli altri impianti che producono energia come impianti alimentati a gas di discarica, a gas residuati da processi di depurazione, a biogas ecc.
- f. **Opere accessorie o connesse:** cavidotti ed elettrodotti di collegamento, stazioni di smistamento, strade di servizio, ecc.

ART. 3

Ambito di applicazione

1. Le presenti disposizioni si applicano agli impianti di cui all'art.2 con potenza superiore a **20 Kwp** realizzati **dai privati** in zone agricole omogenee classificate E, dallo strumento urbanistico vigente.

2. Le disposizioni del presente articolo sono applicabili anche agli impianti, soggetti alle procedure di cui alla "**Autorizzazione Unica Regionale** (allegato "A" deliberazione G.R. n. 35/07 e L.R. 31/2008) e cioè per impianti con potenza superiore ad **1 MWp (1000 Kwp)**. In questo caso le presenti disposizioni integrano le disposizioni nazionali e regionali previste per i predetti impianti. (d.lgs. 387/2003 – Regolamento Regionale n.12/2008 - Regolamento Regionale n.16/2006 – Legge Regionale 31/2008 ecc.)

3. Sono esclusi dall'obbligo del rispetto di quanto previsto nel presente regolamento, gli impianti, di potenza non superiore a **40 Kwp**, la cui realizzazione risulti finalizzata alla produzione di energia esclusivamente necessaria all'autoconsumo, (da documentare restando consentito "lo scambio sul posto")

sia domestico che per le attività sanitarie-assistenziali, commerciali, artigianali e industriali, fatte salve le prescrizioni previste dai regolamenti e Norme nazionali e regionali in merito al titolo abilitativo alla propria realizzazione.

4. Ai sensi del D.Lgs. 387/2003, così come modificato ed integrato dalla legge finanziaria 2008, la D.G.R. n.35/2007 e successiva L.R. 31/2008, per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui all'articolo 2, comma 1, del d.lgs. 387/2003, con potenze elettriche nominali superiori a quelle previste alla tabella A di cui all'articolo 2, comma 158, lettera g), della legge 31 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008), e fino a **1 MWe**, da realizzare nella regione Puglia, **fatte salve le norme in materia di valutazione di impatto ambientale e di valutazione di incidenza**, si applica la disciplina della **denuncia di inizio attività (DIA)**, di cui agli articoli 22 e 23 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia DPR 380/2001 e successive modifiche e integrazioni, nei seguenti casi:

- a) **impianti fotovoltaici** posti su edifici, esistenti o da costruire, con destinazione civile, industriale, agricola, commerciale e servizi (comunque autorizzati), e/o collocati a terra internamente a complessi, esistenti o da costruire, di fabbricati civili, industriali, agricoli, commerciali e servizi;
- b) **impianti fotovoltaici** in zona agricola, a **condizione che l'area asservita all'intervento sia estesa almeno due volte la superficie radiante**. La superficie non occupata dall'impianto deve essere destinata esclusivamente a uso agricolo. Gli impianti collocati a terra in un'area agricola costituita da terreni appartenenti a unico proprietario, ovvero costituita da più lotti derivanti dal frazionamento di un'area di maggiore estensione, effettuato nel biennio precedente alla domanda, ai fini del calcolo della potenza elettrica massima per ricorrere alla procedura di DIA, sono considerati come un unico impianto;
- c) **impianti eolici** on - shore realizzati direttamente dagli enti locali, nonché quelli finalizzati all'autoconsumo costituiti da un solo aerogeneratore;
- d) **impianti idraulici**;
- e) **impianti alimentati a biomassa** posti internamente a complessi, esistenti o da costruire, di fabbricati industriali, agricoli, commerciali e servizi, fermi restando i vincoli di cui all'articolo 2, comma 4, della L.R. 31/2008 per gli impianti ricadenti in zone agricole;
- f) **impianti alimentati a gas di discarica**, posti internamente alla stessa discarica, esistente o da costruire;
- g) **impianti alimentati a gas residuati dai processi di depurazione**, posti internamente a complessi, esistenti o da costruire, di fabbricati industriali, agricoli, commerciali e servizi;
- h) **impianti alimentati a biogas**, posti internamente a complessi, esistenti o da costruire, di fabbricati industriali, agricoli, commerciali e servizi.

5. E' comunque salva la facoltà dell'interessato di chiedere l'autorizzazione comunale per gli interventi di cui sopra.

6. In presenza di vincoli la cui tutela non compete all'Amministrazione Comunale, sia nel caso in cui gli stessi siano dichiarati dal proponente, che in quello in cui essi siano altrimenti noti al comune, la DIA dovrà essere corredata dei pareri necessari rilasciati dagli enti competenti (DPR n. 380/2001, art. 23, comma 4).

ART. 4 **Requisiti**

1. I soggetti proponenti l'installazione di impianti previsti nel presente regolamento devono possedere i requisiti soggettivi previsti dalle norme nazionali e regionali vigenti alla data di presentazione della richiesta e/o di rilascio dell'autorizzazione. Nella DIA i proponenti privati sono obbligati a dichiarare, ai sensi degli articoli 46, come modificato dall'articolo 49 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa emanato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di avere la disponibilità delle risorse finanziarie necessarie per la compiuta realizzazione dell'intervento.

ART.5
Concorso alla valorizzazione

1. I proponenti la realizzazione di tutti gli impianti inclusi nel presente regolamento dovranno concorrere alla valorizzazione e riqualificazione delle aree territoriali interessate, tramite un contributo allo sviluppo e all'adeguamento della forestazione ovvero a tutte le altre misure di compensazione delle criticità ambientali di cui al punto 2.1 lett. A10 della Delibera di G.R. 35/2007.

2. Gli intestatari dovranno dichiarare la disponibilità a sottoscrivere apposita **convenzione** con l'A.C. nella quale verranno stabiliti gli obblighi, le garanzie, i tempi, le modalità di gestione, ed il contributo di cui al precedente punto. La predetta convenzione dovrà essere sottoscritta preventivamente al rilascio del titolo abilitativo all'esecuzione delle opere. La sottoscrizione della convenzione è elemento indispensabile per l'inizio delle opere di costruzione dell'impianto.

3. Il contributo per la realizzazione degli impianti di cui all'art.2 del presente regolamento verrà come di seguito determinato:

— **Impianti Fotovoltaici :**

- per potenze da 40 KWp fino a 1.000 KWp **€ 10,00 KW/anno**
- per potenze superiori ad 1.000 kWp e fino a 10.000 kWp
(impianti per i quali è richiesta la procedura di Autorizzazione Unica Regionale di cui all'art.4 della L.R. 31/2008) **€ 8,00 KW/anno.**
- per potenze superiori a 10.000 kWp
(impianti per i quali è richiesta la procedura di Autorizzazione Unica Regionale di cui all'art.4 della L.R. 31/2008) **€ 5,00 KW/anno.**

— **Impianti Eolici :**

ai fini autorizzativi vale quanto contenuto nel Regolamento Regionale n.16 /2006 (impianti eolici di potenza superiore a 60 KW, se costituiti da più di un aerogeneratore - e agli impianti eolici costituiti da un solo aerogeneratore di potenza superiore a 1 MW) e la L.R. 31/2008

- per potenze da 40 KWp fino a 200 KWp **€ 5,00 KW/anno**
(limite di potenza per il quale è consentita la tariffa fissa onnicomprensiva ai sensi del D.M. 18.12.2008)
- per potenze da 201 KWp fino a 1000 KWp **€ 10,00 KW/anno**
per potenze superiori (impianti per i quali è richiesta la procedura di Autorizzazione Unica Regionale di cui all'art.4 della L.R. 31/2008) la società proponente riconoscerà al Comune:
 - a) Una somma pari al **3,50%** della produzione derivante dalla vendita di energia elettrica prodotta dal Parco eolico ed una somma pari al **3,50%** della cessione dei certificati verdi.
 - b) Una somma di **€ 20.000** l'anno e fino alla durata della convenzione, per attività socio-culturali ad impianto a regime e cioè entro 30 giorni dalla data di collaudo finale dell'impianto;
 - c) Un minimo garantito di **€ 4.000** per Kwp per i primi 12 anni, ed **€ 2.500** per Kwp per i successivi anni di funzionamento.

— **Impianti alimentati da biomassa :**

ai fini autorizzativi vale quanto contenuto nel Regolamento Regionale n.12 /2008 e la L.R. 31/2008

- per potenze da 40 KWp fino a 300 KWp **€ 6.000 KW/anno**
- per potenze da 301 KWp fino a 500 KWp **€ 13.000 KW/anno**
- per potenze da 501 KWp fino a 1000 KWp **€ 20.000 KW/anno**

per potenze superiori (impianti per i quali è richiesta la procedura di Autorizzazione Unica Regionale di cui all'art.4 della L.R. 31/2008) la somma verrà incrementata come di seguito :

oltre 1.000 KWp **€ 25.000 KW/anno**

— **altri impianti** (come meglio definiti dall'art.3, comma 4 - lett. d) - e) -f) - g) - h))

4. Qualora la realizzazione degli impianti sia superiore a 40 KWp e fino a 300 KWp (documentabili) e sia finalizzata alla produzione di energia esclusivamente necessaria all'autoconsumo per le attività agricole,

commerciali, artigianali, industriali, turistiche, sportive e di servizi, il contributo così come sopra determinato viene ridotto del 50%.

5. Per impianti di potenza superiore a quella necessaria per autoconsumo la riduzione è applicata solo su questa quota parte.

ART. 6

Aree non idonee all'istallazione degli impianti

1. Nella scelta delle aree destinate alla realizzazione di impianti fotovoltaici ed eolici e a biomassa si fa riferimento alle leggi e regolamenti nazionali e regionali, sono da considerarsi non idonee le seguenti aree:

IMPIANTI FOTOVOLTAICI

1.1 E' vietata la realizzazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica:

a) nelle zone agricole che gli strumenti urbanistici vigenti qualificano come di particolare pregio ovvero nelle quali sono espressamente inibiti interventi di trasformazione non direttamente connessi all'esercizio dell'attività agricola. Sono considerati di particolare pregio i terreni ricadenti negli ambiti territoriali estesi (ATE) A e B del piano urbanistico tematico territoriale "Paesaggio"(PUTT/P). **Tale divieto di installazione si estende ad un'area di 200 mt. dal limite della perimetrazione dell'ambito "B - valore rilevante".**

Per i terreni ricadenti negli ambiti territoriali estesi C e D e per le aree di pertinenza e le aree annesse degli ambiti territoriali distinti (ATD) del PUTT/P si applicano le norme di piano. (Per gli Ambiti Territoriali Distinti (ATD) si dovrà considerare esclusivamente l'area di pertinenza escludendo pertanto i corridoi di salvaguardia annessi, dove sarà possibile l'installazione degli impianti fotovoltaici fatto salvo l'applicazione delle procedure relative al rilascio della Autorizzazione Paesaggistica.

Sono altresì considerati di particolare pregio i terreni in cui risultano coltivati gli uliveti considerati monumentali ai sensi della legge regionale 4 giugno 2007, n.14 (Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia). Si applica, in ogni caso, l'articolo 10 della l.r. 14/2007;

b) nei siti della Rete Natura 2000 (siti di importanza comunitaria – SIC - e zone di protezione speciale – ZPS -) ai sensi delle direttive comunitarie 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici Per tali aree si dovranno considerare sia le aree di pertinenza che le aree annesse per una fascia intorno **di 200 mt;**

c) nelle aree protette nazionali istituite ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) Per tali aree si dovranno considerare sia le aree di pertinenza che le aree annesse per una fascia intorno **di 200 mt;;**

d) nelle aree protette regionali istituite ai sensi della legge regionale 24 luglio 1997, n. 19 (Norme per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella regione Puglia) Per tali aree si dovranno considerare sia le aree di pertinenza che le aree annesse per una fascia intorno **di 200 mt;;**

e) nelle oasi istituite ai sensi della legge regionale 13 agosto 1998, n. 27 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell'attività venatoria);

f) nelle zone umide tutelate a livello internazionale dalla convenzione firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971 e resa esecutiva dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448 Per tali aree si dovranno considerare sia le aree di pertinenza che le aree annesse per una fascia intorno **di 200 mt;;**

2.1 Il divieto di cui al comma 1 non si applica agli impianti:

a) esclusivamente finalizzati all'autoconsumo;

b) con potenza elettrica nominale fino 40 kilowatt (kW);

c) realizzati sulle coperture degli edifici o fabbricati agricoli, civili, industriali o sulle aree pertinenziali a essi adiacenti;

d) da realizzarsi in aree industriali dismesse.

3.1 Crinali con pendenza superiore al 20% come individuati dallo strato informativo relativo all'orografia della Puglia presente nella banca dati tossicologica e relative aree annesse con fasce intorno di **100 mt;**

4.1 Le aree a pericolosità geomorfologica PG1, PG2, PG3, così come individuate nel Piano di Assetto

Idrogeologico, le aree classificate ad alta pericolosità idraulica AP e media pericolosità idraulica MP, R2, R3 ed R4 , ai sensi del Piano di Assetto Idrogeologico;

5.1 Le Zone con segnalazione architettonica/archeologica. Per tali aree si dovranno considerare sia le aree di pertinenza che le aree annesse.

6.1 Le zone con vincolo architettonico/archeologico così come censiti dalla disciplina del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio", ai sensi dell'art. 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137. Per tali aree si dovranno considerare sia le aree di pertinenza che le aree annesse;

7.1 Le aree poste a distanza inferiore, **a ml. 300 per il fotovoltaico**, dalla delimitazione del Centro Abitato ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. N. 285/1992;

8.1 Le Aree ex legge 1497/1939 e le aree soggette a vincolo paesaggistico;

9.1 Le Aree di competenza demaniale e o di enti militari;

10.1 Le Aree aventi un distinguibile valore agricolo in quanto sono praticate, a partire dalla data di adozione del presente atto, colture agrarie e arboree pluriennali o di pregio quali "uliveti", "boschi", "frutteti", "agrumeti", "serre di produzione", **seminativi di 1^ e 2^ classe**, ecc.". A tal proposito detta condizione dovrà essere attestata da presentazione di una perizia giurata da parte di un tecnico abilitato nella specifica materia che asseveri quanto predetto;

IMPIANTI EOLICI

12. 1 Vale quanto prescritto dal Regolamento Regionale n. 16 dello 04.10.2006 e dalla Legge Regionale n. 31 del 22.10.2008. Le aree in cui sarà vietato realizzare impianti eolici saranno oggetto del PRIE comunale, per la redazione del quale si seguiranno i seguenti principi, non è consentito installare aereogeneratori :

- a) Le Aree protette regionali istituite ex L.R. n. 19/97 e aree protette nazionali ex L.394/91; oasi di protezione ex L.R. 27/98; siti SIC e ZPS ex direttiva 92/43/CEE, direttiva 79/409/CEE e ai sensi della DGR n. 1022 del 21/07/2005; zone umide tutelate a livello internazionale dalla convenzione di Ramsar. Per tali aree si dovranno considerare sia le aree di pertinenza che un'area buffer **di 200 mt;**
- b) Crinali con pendenza superiore al 20% come individuati dallo strato informativo relativo all'orografia della Puglia presente nella banca dati tossicologica e relative aree annesse con fasce intorno di **150 mt;**
- c) Le aree a pericolosità geomorfologica PG1, PG2, PG3, così come individuate nel Piano di Assetto Idrogeologico;
- d) Le aree classificate ad alta pericolosità idraulica AP e media pericolosità idraulica MP , R2, R3 ed R4 ai sensi del Piano di Assetto Idrogeologico;
- e) Le aree interessate da Grotte, doline ed altre emergenze geomorfologiche (desunte dal PUTT/P della Regione Puglia e dagli elaborati adeguati allo stato di fatto, giusta delibera C.C. n. 41 del 26.11.2003 di "Approvazione primi adempimenti ai sensi dell'art. 5.05 delle N.T.A. del PUTT/P" e da altri eventuali censimenti ed elenchi realizzati da enti pubblici e/o enti di ricerca). Per tali aree si dovranno considerare sia le aree di pertinenza che le aree annesse;
- f) Le aree interessate da Ambiti Territoriali Estesi (ATE) di tipo "A" e "B - valore rilevante", (desunte dal PUTT/P della Regione Puglia;
- g) Le aree interessate da Ambiti Territoriali Distinti (ATD) del PUTT/P con relativa area di pertinenza e area annessa;
- h) Le Zone con segnalazione architettonica/archeologica. Per tali aree si dovranno considerare sia le aree di pertinenza che le aree annesse, con relativo buffer di 100 m.
- i) Le zone con vincolo architettonico/archeologico così come censiti dalla disciplina del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio", ai sensi dell'art. 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137. Per tali aree si dovranno considerare sia le aree di pertinenza che le aree annesse, con relativo buffer 200 m.
- j) Le aree poste a distanza inferiore, **a ml. 200**, dalla delimitazione del Centro Abitato ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. N. 285/1992;
- k) Le Aree di competenza demaniale e o di enti militari;
- l) Le Aree aventi un distinguibile valore agricolo in quanto sono praticate, a partire dalla data di

adozione del presente atto, colture agrarie e arboree pluriennali o di pregio quali "uliveti", "boschi", "frutteti", "agrumeti", "serre di produzione", ecc.". A tal proposito detta condizione dovrà essere attestata da presentazione di una perizia giurata da parte di un tecnico abilitato nella specifica materia che asseveri quanto predetto;

13.1 La presenza di una pluralità di impianti eolici, a prescindere dalla loro complessiva potenza elettrica, richiede in ogni caso la valutazione ambientale di cui al Regolamento Regionale n. 16/2006

IMPIANTI A BIOMASSA

14.1 Vale quanto prescritto dal Regolamento Regionale n. 12 del 14.07.2008, art.4, e dalla Legge Regionale n. 31 del 22.10.2008.

E' vietata la realizzazione in zona agricola di impianti alimentati da biomasse, salvo che gli impianti medesimi non siano alimentati da biomasse stabilmente provenienti, per almeno il 40% del fabbisogno, da "filiera corta", cioè ottenute in un raggio di 70 km dall'impianto.

Artt. 7

Parametri finalizzati all'insediamento degli impianti in aree tipizzate "E agricole" dal vigente strumento urbanistico

(DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITÀ)

1. Per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui all'articolo 2, comma 1, del d.lgs. 387/2003, con potenze elettriche nominali superiori a quelle previste alla tabella A di cui all'articolo 2, comma 158, lettera g), della legge 31 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008), e fino a 1 Mwp, fatte salve le norme in materia di valutazione di impatto ambientale e di valutazione di incidenza, si applica la disciplina della denuncia di inizio attività (**DIA**), di cui agli articoli 22 e 23 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia emanato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e successive modifiche e integrazioni, nei casi:

a) impianti fotovoltaici posti su edifici, esistenti o da costruire, con destinazione civile, industriale, agricola, commerciale e servizi, e/o collocati a terra internamente a complessi, esistenti o da costruire, di fabbricati civili, industriali, agricoli, commerciali e servizi;

b) impianti fotovoltaici in zona agricola, **a condizione che l'area asservita all'intervento sia estesa almeno due volte la superficie radiante**. L'asservimento potrà interessare particelle o porzione di esse relative allo stesso foglio catastale. La superficie non occupata dall'impianto deve essere destinata esclusivamente a uso agricolo. Gli impianti collocati a terra in un'area agricola costituita da terreni appartenenti a unico proprietario, ovvero costituita da più lotti derivanti dal frazionamento di un'area di maggiore estensione, effettuato nel biennio precedente alla domanda, ai fini del calcolo della potenza elettrica massima per ricorrere alla procedura di DIA, sono considerati come un unico impianto **Pertanto la presenza delle suddette condizioni assoggetta gli impianti con potenza superiore ad 1 MW alla procedura della Autorizzazione Unica.**

c) impianti eolici on - shore realizzati direttamente dagli enti locali, nonché quelli finalizzati all'autoconsumo costituiti da un solo aerogeneratore;

d) impianti idraulici;

e) impianti alimentati a biomassa posti internamente a complessi, esistenti o da costruire, di fabbricati industriali, agricoli, commerciali e servizi, fermi restando i vincoli di cui all'articolo 2, comma 4 della Legge Regionale 31/2008, per gli impianti ricadenti in zone agricole;

f) impianti alimentati a gas di discarica, posti internamente alla stessa discarica, esistente o da costruire;

g) impianti alimentati a gas residuati dai processi di depurazione, posti internamente a complessi, esistenti o da costruire, di fabbricati industriali, agricoli, commerciali e servizi;

h) impianti alimentati a biogas, posti internamente a complessi, esistenti o da costruire, di fabbricati industriali, agricoli, commerciali e servizi.

2. E' comunque salva la facoltà dell'interessato di chiedere l'autorizzazione comunale per gli interventi di cui al comma 1.

3. Nella DIA i proponenti privati sono obbligati a dichiarare, ai sensi degli articoli 46, come modificato dall'articolo 49 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa emanato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di avere la disponibilità delle risorse finanziarie necessarie per la compiuta realizzazione dell'intervento.

4. La distanza minima dai confini tra particelle interessate e/o asservite da impianti fotovoltaici non può essere inferiore a mt. 20,00 da qualsiasi lato o angolo, per gli impianti eolici la distanza del palo di sostegno (torre) dai confini non può essere inferiore al doppio del raggio di azione delle pale (rotore) da qualsiasi lato o angolo, con un minimo di mt. 20 dalle estremità del rotore dai confini di proprietà. La distanza dei rotorai dai fabbricati esistenti non può essere inferiore a mt. 500. Per quanto non espressamente previsto in tema di distanza vale la normativa tecnica di attuazione dello strumento urbanistico vigente.

5. Il lotto minimo per l'installazione degli impianti fotovoltaici, di potenza maggiore a 40 KW, dovrà essere tale da consentire che l'area asservita all'intervento sia estesa almeno due volte la superficie radiante (intendendo per superficie radiante : "l'area esclusivamente coperta dai pannelli" - e con un minimo di 1 Ha, la superficie non occupata dall'impianto dovrà essere destinata esclusivamente ad uso agricolo.

6. Nel **caso dell'eolico** il lotto minimo dovrà essere pari a 2.000 mq. per ogni turbina eolica, comunque con un minimo di 1 Ha per l'intero intervento (valore pari al lotto minimo per interventi in zona agricola così come fissato dalle vigenti NTA) **la superficie non occupata dall'impianto dovrà essere destinata esclusivamente ad uso agricolo.**

6-bis. Nel caso di **micro eolico** o di **piccola taglia** aventi una potenza massima complessiva di 60Kw, potenza massima unitaria di 30Kw, diametro del rotore non superiore a 10 mt., altezza del palo di sostegno non superiore a 24 metri, il lotto minimo di intervento dovrà essere pari a 20 mq. per ogni palo di sostegno o rotore con un minimo di 3.000 mq. per l'intero intervento. La superficie non occupata dall'impianto dovrà essere destinata esclusivamente ad uso agricolo.

6-ter. Per quanto non espressamente previsto, valgono le disposizioni di cui al R.R. 4/10/2006, n. 16 e s.m.i.

7. Il lotto minimo per l'installazione degli impianti alimentati da **biomasse fino a 500 kWp**, posti internamente a complessi esistenti o da costruire, di fabbricati industriali, agricoli, commerciali e di servizi oppure in zone agricole, dovrà essere pari a 1 Ha in quanto vale la dimensione del lotto minimo per interventi in zona agricola stabilito dalle vigenti NTA allegate al Pdf.

8. Le recinzioni dei lotti interessati e quelle a confine di altra proprietà, dovranno essere sistemate in modo tale da non arrecare danno al sistema geomorfologico da un punto di vista strutturale e da non creare impatto visuale. Esse dovranno essere realizzate con strutture leggere debitamente mascherate con vegetazione di tipo autoctono, in rete metallica o, comunque, a giorno, a maglia larga al fine di favorire il passaggio della piccola fauna, impiantate su cordoli emergenti 0,30 mt. Dal suolo, con un'altezza massima totale di mt. 2,50. Solo sul lato di ingresso principale la recinzione potrà essere realizzata con muratura a secco e sovrastante rete metallica per una altezza massima di mt. 2,50.

9. La distanza minima dell'impianto e delle recinzioni dalla viabilità limitrofa dovrà rispettare, secondo la classe della stessa infrastruttura, quanto previsto dal Nuovo Codice della strada.

10. Le infrastrutture (cabine elettriche), la viabilità e gli accessi indispensabili alla costruzione e all'esercizio dell'impianto dovranno essere esclusivamente quelle strettamente necessarie al

funzionamento dell'impianto stesso, a tale scopo dimensionate, la cui conformità sarà valutata in sede di istruttoria tecnica d'ufficio.

11. Si rimanda nella successiva fase di pianificazione – PUG ed eventuali piani di dettaglio – la definizione di un indice di copertura totale che fissi delle limitazioni, in termini di superficie coperta massima da destinare ad impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nell'ambito della superficie agricola totale. (con riferimento all'ultimo censimento la superficie agricola totale del Comune di Cellino San Marco risulta pari a 2000 Ha).

Art. 8

Interventi di minimizzazione degli impatti

1. In riferimento agli interventi di minimizzazione degli impatti, fatte salve le prescrizioni particolari richieste per le zone sottoposte al PUTT/P o richieste da altri enti che debbono esprimere parere, risultano preferibili, per l'installazione di impianti fotovoltaici ed eolici, quelle aree in cui esiste già una rete viaria sviluppata. Analogamente la scelta del sito di impianto dovrà tenere conto del criterio di minimizzare la necessità di nuove piste o di pesanti interventi di adeguamento della viabilità esistente.

Sia per le fasi di cantiere che per la fase di costruzione e gestione dell'impianto, in particolare si richiede quanto segue:

- a) il cantiere deve occupare la minima superficie di suolo, aggiuntiva rispetto a quella occupata dall'impianto, e deve interessare, ove possibile, aree degradate da recuperare o comunque suoli con lo stato dei luoghi già disturbato o alterato;
- b) dovrà essere predisposto un adeguato sistema di convogliamento delle acque meteoriche cadute sull'area di cantiere, e dovranno essere previsti idonei accorgimenti che evitino il dilavamento della superficie del cantiere da parte di acque superficiali provenienti da monte;
- c) al termine dei lavori il proponente deve procedere al ripristino morfologico, alla stabilizzazione ed inerbimento di tutte le aree soggette a movimento di terra e al ripristino della viabilità pubblica e privata utilizzata o danneggiata a seguito delle lavorazioni;
- d) nel caso sia indispensabile realizzare tratti viari di nuovo impianto essi andranno accuratamente indicati; dovranno essere adottate quelle soluzioni che consentano il ripristino dei luoghi una volta realizzato o dismesso l'impianto, in particolare la realizzazione di piste in terra o a bassa densità di impermeabilizzazione aderenti all'andamento del terreno. Sono assolutamente vietati i tratti di viabilità interna con conglomerati bituminosi, i rilevati stradali ed i riempimenti di piazzali di manovra e di sosta o altro con materiali provenienti da impianti di frantumazione che possano costituire alterazione dello stato dei luoghi;
- e) nel corso della gestione ordinaria dell'impianto fotovoltaico, dovranno essere utilizzate tecniche agronomiche rispettose dell'ambiente, nella manutenzione e pulizia del suolo e dei pannelli fotovoltaici, non dovranno essere utilizzati prodotti velenosi, urticanti e inquinanti l'ambiente anche al fine di proteggere uccelli, roditori e piccoli animali che potranno nidificare e proliferare nell'area interna protetti dalle strutture produttive fotovoltaiche; le acque per il lavaggio della superficie dei pannelli dovranno essere interessate da un ridotto contenuto in carbonati residui (per le acque meteoriche nell'area dell'impianto dovrà essere rispettato quanto contenuto nel d.lgs. 152/2006). Nella tenuta delle aree interessate dagli impianti non dovranno essere utilizzati diserbanti per il controllo delle erbe infestanti attivando invece metodi di controllo fisici e meccanici per il taglio e l'asporto dei resti delle operazioni di pulizia.

ART. 10

Dismissioni e ripristino dei luoghi

1. Al fine di fornire le adeguate garanzie della reale fase di dismissione degli impianti, il progetto dovrà documentare il loro soddisfacimento e presentare in allegato :

- a) fidejussione bancaria/assicurativa necessaria per coprire gli oneri di ripristino del suolo nelle condizioni naturali, da valutarsi con riferimento all'anno di dismissione dell'impianto, per un importo di € 80,00 per ogni Kw di potenza elettrica autorizzata, e comunque non inferiore al 2% del valore dell'impianto comprensivo delle opere infrastrutturali annesse e accessorie da allegare alla

Convenzione tra il Soggetto Proponente (Gestore), unitamente al proprietario dei terreni, ed il Comune. La fidejussione, in qualsiasi modo presentata, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante ed impegno, da parte dello stesso, a rimanere obbligato in solido con il debitore principale fino a quando il Comune non dichiari il pieno adempimento degli obblighi assunti dal debitore stesso, nonché all'onere della tempestiva e diligente escussione del debitore stesso di cui all'art. 1957 del codice civile.

- b) La polizza dovrà avere una validità temporale pari alla durata del termine di obsolescenza dell'impianto.
- c) La polizza, dovrà essere integrata dalla clausola contenente la "Rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile".
- d) La polizza dovrà coprire inoltre qualsiasi tipologia di danno causato dall'installazione dell'impiantistica per rottura accidentale che da atto vandalico, sollevando l'Amministrazione Comunale da qualsiasi risarcimento sia in materia civile che penale nei confronti di terzi.
- e) Detta polizza potrà essere svincolata solo successivamente al ripristino e naturalizzazione dello stato dei luoghi interessati dall'impianto, da attestarsi, con apposito verbale, in contraddittorio tra il proponente e l' A.C..
- f) Nel caso di cessione delle attività ad imprese terze, o anche collegate, controllate o controllanti, l'atto di cessione non avrà effetto se non previa formale autorizzazione della A.C. che dovrà verificare l'assunzione, da parte della nuova società subentrante, degli stessi oneri e doveri assunti dal proponente originario.
- g) La Polizza dovrà garantire la rimozione completa delle linee elettriche e conferimento agli impianti di recupero e trattamento secondo la normativa vigente;

2. Per il soggetto proponente/gestore vige l'obbligo di comunicazione, a tutti gli Assessorati regionali interessati, la dismissione dell'impianto.

In caso di superamento del terzo anno di non funzionamento dell'impianto realizzato, realizzato non a servizio di uno specifico insediamento produttivo, ma unicamente per l'immissione di energia sulla rete di distribuzione, l'impianto deve essere obbligatoriamente dismesso.

3. I proponenti sono tenuti a comunicare all'Amministrazione la cessazione definitiva delle attività dell'impianto ed a fornire indicazioni sulle tipologie di smaltimento previste per i materiali e le attrezzature di cui è composto l'impianto.

ART. 11

Pareri e competenze per Settori e Servizi Comunali

1. Fatto salvo il rilascio delle Autorizzazioni e Pareri degli enti diversi dal Comune, preventivamente al decorso dei termini previsti dalla procedura di DIA, in considerazione della complessità degli iter procedurali da attivare, l'esecuzione del presente regolamento, che configura una molteplicità di "endoprocedimenti" ai quali devono partecipare differenti Settori di questa Amministrazione Comunale – Si riassumono i procedimenti di competenza dei diversi Settori o Servizi:

a) SUAP :

- Ricezione delle pratiche e prima istruttoria, con individuazione dei pareri da richiedere;
- Rilascio del provvedimento finale;

b) Settore IV – Territorio e Ambiente :

- Istruttoria delle pratiche attinenti la realizzazione degli interventi per quanto inerente gli aspetti urbanistico e conformità agli strumenti urbanistici vigenti;
- Pareri in tema edilizio/paesaggistico;
- Pareri e N.O. di competenza nel caso di intercettazione delle infrastrutture comunali;

c) Settore V Polizia, Vigilanza e Protezione Civile:

- Pareri e N.O. di competenza nel caso di intercettazione delle infrastrutture comunali;
- Funzioni di vigilanza della salvaguardia ecologico/ambientale ed edilizia;

d) Settore III Economia – Finanza e Tributi :

- Procedimenti relativi alle sottoscrizioni delle convenzioni e verifica delle fidejussioni;

- Verifica della riscossione di quanto dovuto per convenzione;
- Verifica delle riscossioni relativa alla COSAP

ART.12

Documentazione necessaria alla valutazione dell'impianto

1. La **Denuncia di Inizio Attività** dovrà essere accompagnata dai seguenti documenti :

- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in merito alla disponibilità delle risorse finanziarie ai sensi del comma 3 dell'art.3 della L.R. n. 31/2008;
 - Dichiarazione di impegno in merito all'uso esclusivamente agricolo dell'area esterna all'impianto, ai sensi del punto b) dell'art.3 della L.R. n. 31/2008;
 - Dichiarazione di impegno in merito alla cessazione dell'impianto e gestione dei rifiuti speciali, ai sensi dell'art. 47 del DPR 28/12/2000, n.445;
 - Dichiarazione di impegno alla sottoscrizione della convenzione, da stipulare con l'Amministrazione Comunale, di cui all'art.5;
 - Dichiarazione di impegno a stipulare polizza relativa alla Fidejussione di cui al comma 1) art.10;
 - Documentazione rilasciata dalla società distributrice interessata, attestante l'assegnazione del punto di connessione dell'impianto da realizzare alla rete elettrica e le relative modalità di collegamento;
 - Nomina del coordinatore alla sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, ai sensi del D.Lgs. 494/96 – 528/99 – 276/2003 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - Dichiarazione sui materiali di cantiere con bilancio di produzione di materiale da scavo e/o demolizione e/o rifiuto, ai sensi dell'art.6 del Regolamento Regionale n. 6 del 12/06/2006;
 - Relazione tecnica di asseverazione in merito alla compatibilità dell'intervento, ai sensi del DPR n. 380/2001;
 - Relazione esplicativa in merito all'opportunità della realizzazione dell'impianto proposto nell'area agricola selezionata ai sensi dell'art.12, comma 7) del D.Lgs. 387/2003;
 - Attestazione in merito all'inesistenza di uliveti monumentali, ai sensi della legge regionale n. 14 del 4/06/2007;
 - Attestazione in merito all'inesistenza di colture agrarie arboree pluriennali o di pregio, certificato dal competente Ufficio Provinciale dell'agricoltura;
- A) Supporto informatico con i files relativi alla cartografia e identificazione dell'impianto proposto, georeferenziati nel formato nazionale gauss-boaga 2° fuso est
- B) IGM in scala 1/5.000;
- C) Ortofotocarta in scala 1/5.000;
- D) Aerofotogrammetria in scala 1/5000;
- E) ATE dell'adeguamento al PUTT/P in scala 1/5000;
- F) ATD dell'adeguamento al PUTT/P in scala 1/5000;
- G) Vincoli territoriali diversi in scala 1/5000;
- H) P. di F. in scala 1/5000;
- I) Catastale in scala 1/5000;
- J) Relazione geologica, geotecnica, idrologica e idraulica;
- K) Studio di impatto ambientale e studio di fattibilità ambientale (quando necessario);
- L) Rappresentazione del progetto in scala idonea a rappresentare l'intervento, con indicazione delle strade di accesso e classificazione delle medesime, nonché delle quote, distanze dai confini e rapporto tra superficie coperta e superficie scoperta, nonché le necessarie ed imprescindibili opere di mitigazione lungo la recinzione consistenti in siepi naturali di vegetazione autoctona, sistema infrastrutturale di collegamento alla rete elettrica principale
- M) Schema tipico dell'impianto;

- N) Posizionamento sul lotto dell'impianto, delle cabine elettriche e delle recinzioni proposte evidenziando l'avvenuto rispetto delle distanze dai confini e della viabilità preesistente nel rispetto delle N.T.A del vigente PdF e del Codice della Strada;
- O) Particolari di recinzione;
- P) Caratteristiche degli elementi tecnologici utilizzati (moduli fotovoltaico, eolico, biomassa, inverter, schemi elettrici, ecc.)
- Q) Ricevuta di versamento della somma di €. 150,00 sul ccp n. 43442524 intestato al Comune di Cellino San Marco – Sportello Unico Attività Produttive - Causale Diritti di istruttoria;
- R) Visura storica catastale dell'area di intervento;
- S) Titolo di utilizzo dei suoli (contratto preliminare di compravendita o di affitto debitamente registrato presso l'Agenzia delle Entrate – titolo originario di proprietà – visura immobiliare)
- T) Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) aggiornato;
- U) Copia del documento di identità del dichiarante e richiedente;

2. Prima della comunicazione dell'inizio dei lavori la ditta richiedente dovrà produrre:

- Nulla Osta e/o Autorizzazioni alla realizzazione di linee elettriche e tubature, rilasciato dagli Enti competenti;
- Convenzione sottoscritta con l'Amministrazione Comunale, di cui all'art.5. nella quale verranno stabiliti gli obblighi, le garanzie, i tempi, le modalità di gestione, ed il contributo allo sviluppo e all'adeguamento della forestazione ovvero tutte le altre misure di compensazione delle criticità ambientali;
- Polizza Fidejussoria di cui al comma 1) dell'art.10;
- Indicazione dell'impresa o delle imprese esecutrici dei lavori congiuntamente alla presentazione del D.U.R.C. aggiornato e di tutta la documentazione di cui all'art.90 del D.Lgs. n. 81/2008 e s. m. i.;
- Autorizzazione all'occupazione di spazi ed aree pubbliche rilasciata dall'Ufficio Tributi

Art. 13

Destinazione delle misure di compensazione di cui all'art.5

Art. 13 – Destinazione delle misure di compensazione

La destinazione del contributo per le "misure di compensazione", individuato apposito Capitolo di Bilancio, è vincolata alla realizzazione da parte del Comune alle seguenti categorie di interventi:

- a) Spese per realizzazione e manutenzione strade e pubblica illuminazione in zone rurali;
- b) Spese per la realizzazione di iniziative per la valorizzazione dei prodotti tipici locali anche attraverso la partecipazione a fiere nazionali ed internazionali , showroom e workshop a sostegno dell'economia e dei sistemi produttivi locali;
- c) Spese correnti di carattere straordinario;
- d) Spese per la tutela dell'ecologia ed ambiente;
- e) Realizzazione, riqualificazione e/o manutenzione di aree naturali, parchi, giardini pubblici e verde pubblico in generale;
- f) Realizzazione e sistemazione di piste ciclabili;
- g) Realizzazione di parchi tematici avente ad oggetto la tutela ambientale e/o lo sviluppo e la diffusione di energie rinnovabili e/o a basso impatto ambientale;
- h) Realizzazione di interventi sulla segnaletica e sulla viabilità miranti al contenimento dell'inquinamento acustico e ambientale, anche attraverso la realizzazione di opere che determinino una maggiore fluidità del traffico o riducano l'inquinamento (rifacimento e/o manutenzione stradale con asfalto fonoassorbente ecc.);
- i) Realizzazione di impianti di illuminazione pubblica (su strade, parchi, giardini, ecc.) a basso consumo e/o ad alimentazione alternativa;

- j) Interventi sul patrimonio edilizio pubblico miranti ad ottenere il miglioramento dell'efficienza energetica e/o installazione di sistemi di produzione dell'energia con fonti rinnovabili;
- k) Acquisto di automezzi di trasporto di uso pubblico a bassa emissione inquinante (trazione elettrica, metano, ibrida, ecc.).
- l) Spese per l'implementazione del Sistema Informatico Comunale e del Sistema Informativo Cartografico ai fini del monitoraggio territoriale.
- m) Altre spese correnti di carattere non ripetitivo.

ART.14 **Norme Transitorie**

1. Il presente regolamento si applica alle istanze presentate successivamente alla data in cui lo stesso acquista efficacia.

2. Per le DIA già presentate allo Sportello Unico per le Attività Produttive, per le quali siano decorsi i termini di 30 gg., prima della data del 30.06.2008 (data di approvazione del Regolamento Comunale per la realizzazione degli impianti fotovoltaici) e per le quali l'istruttoria avesse ottenuto pienamente risultato positivo, saranno assunti eventuali accordi tra il soggetto proponente ed il Comune, mediante la stipula di una apposita convenzione od atto unilaterale d'obbligo che disciplinerà gli obblighi, le garanzie, i tempi, le modalità di gestione, ed il contributo di cui al precedente art.5, che nella fattispecie non potrà essere inferiore ad € 6,00 kW/anno.

3. Per le DIA presentate successivamente alla data del 30/06/2008 e fino alla data di esecuzione del presente regolamento, il contributo è determinato secondo i valori stabiliti nell'art.5 del presente regolamento e nella stipula delle relative convenzioni saranno raggiunti accordi tra il soggetto proponente ed il Comune. Per le DIA presentate successivamente alla data di esecuzione del presente regolamento il corrispettivo sarà corrisposto secondo quanto previsto dalle convenzioni allegate all'atto consiliare n. 6/2009

ART.15 **Abrogazioni**

1. E' abrogato il Regolamento Comunale per la realizzazione di impianti fotovoltaici ed il relativo schema di convenzione approvati con Deliberazione Consiliare n. 24 del 30.06.2008, la Deliberazione consiliare n. 37 del 30.09.2008 ed ogni altro atto o disposizione incompatibile e/o in conflitto con il presente regolamento.

ART.16 **Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione all'Albo pretorio della relativa Deliberazione di approvazione.

2. Per quanto non espressamente contenuto nel presente regolamento si rimanda alla normativa, comunitaria, nazionale, regionale e provinciale vigente in materia.